

## REPUBBLICA ITALIANA

# IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO		
D! FORLI'	SEZION	E 2
riunita con l'intervento dei Signori:		
□ ROCCARI ROBE	RTO Presidente	e Relatore
□ FOIERA PATRIZ	ZIA Giudice	
□ PARADISI STEFA	NO Giudice	***************************************
		/
	196644314E644 (64-0-0-0-0-0-0-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	# y-4+4 +45404 44 cv12 11 1 1 1 1 1 1 1
	7.17.7641.77.417.414.444.4	POT 42 PM ARPERTO PEAK   ALLA AQUIT
0		
ha emesso la seguente SENTENZA		
- sul ricorso n. 90/2022 depositato il 05/04/2022		
- avverso INVITO AL PAGAMENTO nº 04620219000930950000 IRPEF-IMPR.ORD. contro: AG.ENT RISCOSSIONE - FORLI' VIA G.GREZAR 14 00142 ROMA		
difeso da:		
一直 アルVING DO 中では、RAVENNA		
proposto dal ricorrente:		
FC	,	
difeso da: PAVANETTO MATTEO VIALE BOLOGNESI 12 47121 FORLI' FC		

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 90/2022

UDIENZA DEL

28/10/2022 ore 08:45

N°

/ 92 / 202/2)

PRONUNCIATA IL:

28 / A0 / 292C

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

// 8 / 14 / 2027

#### Svolgimento del processo

Il Sig. i ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Forfi impugnando l'intimazione di pagamento n. 045202190009309 notificata in data 25.01.2022 con richiesta di pagamento della somma di euro 289.976,82= eccependo l'intervenuta prescrizione del credito tributario.

Il ricorrente ha rappresentato la seguente vicenda.

Il Sig. Brunello ha ricevuto in data 25.01.2022 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Forlì l'intimazione di pagamento n. 045202190009309 per euro 289.976,82= relativa alle cartelle di pagamento n. 04520070002689322000, ricevuta in data 29.12.200 per euro 86.569,57=, e n. 04520070002802942501, ricevuta in dataa 17.01.2008 per euro 203.125,40=.

A detta del ricorrente il credito tributario sarebbe prescritto, non avendo egli ricevuto dalla data di notifica delle citate cartelle alcuna ulteriore richiesta di pagamento o azione esecutiva ed essendo *medio tempore* decorso il termine di prescrizione decennale. Non avento il contribuente ottenuto l'annullamento dell'ingiunzione in sede di autotutela, ha provveduto a radicare l'intestato ricorso, chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento oggeto di ricorso relativamente alle pretese erariali relative alle cartelle di pagamento sopra indicate, con vittoria di spese di lite.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, depositando le controdeduzioni al ricorso e chiedendone il rigetto. L'Ufficio ha anzitutto evidenziato, e debitamente comprovato, di aver notificato al debitore intimazione di pagamento indata 05.07.2010, e di aver promosso il successivo 21.10.2010 atto di pignoramento presso terzi; richiamate le sospensione dei termini di prescrizione disposte dall'art. 1, co 618ss, L. 147/2013 (periodo 01.01.2014/15.06.2014) e dall'art. 68, co 1, DL 18/2020 (periodo 8.03.2020/31.08.2021), ha contestato l'intervenuta prescrizione decennale rivendicata dal contribuente, insistendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.

#### Motivi della decisione

Ritiene questa Corte di Giustizia Tributaria che il ricorso sia meritevole di accoglimento nei limiti di seguito indicati.

La sentenza delle Sezioni Unite n. 23397/2016 richiamata da entrambe le parti in giudizio chiarisce che "la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. E' di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principlo, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.". Il predetto pacifico orientamento giurisprudenziale, deteimina l'inapplicabilità del termine di prescrizione quinquiennale con riferimento all'intimazione di pagamento e la necessità di verificare le singole pretese tributarie oggetto delle cartelle di pagamento alla base dell'intimazione stessa.

Tanto precisato, la presente Corte, in adesione all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, reputa applicabile alle pretese tributarie per IRPEF, addizionali regionali e/o comunali, ed IVA il termine ordinario decennale; ritiene, invece, soggetto al termine quinquennale la richiesta di interessi e sanzioni.

In applicazione di tali principi ed alla luce del materiale versato in atti dalle parti, ritiene questa Corte dovute le somme richieste a titolo di IRPEF, addizionali comuniali e regionali, ed IVA, essendo intervenuto atto interruttivo della prescrizione (21.10.2010) e non ancora maturato,

alla data di notifica dell'ingiunzione (25.01.2022) ed in virtù delle disposizioni normative che hanno espressamente sospeso la decorrenza dei termini di legge, il relativo termine di prescrizione (decennale); reputa invece prescritte, e quindi non dovute, le ulteriori somme richieste a titolo di interessi, sanzioni e spese.

Conferma pertanto l'intimazione di pagamento nella minor somma di euro 122.505,98=, di cui euro 86.574,73= relativa alla cartella n. 04520070002689322000 ed euro 35.931,25= relativo alla cartella n. 04520070002802942501, oltre spese di notifica come indicate in complessivi euro 11,12=.

### P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di Forlì, in parziale accoglimento del ricorso presentato, determina in euro 122.505,98= l'importo dovuto ad Agenzia delle Entrate Riscossione di Forlì dal Sig. in forza dell'intimazione di pagamento n. 045202190009309 notificata in data 25.01.2022, prescritta la maggior somma richiesta, oltre spese di notifica esposte nella citata intimazione e pari a complessivi euro 11,12=.

Compensa le spese di lite sussistendo reciproca soccombenza.

Forli, 28/10/22

3